

Torino, 21 aprile 2020

Gentili Clienti
Loro sedi

Circolare n. 11/2020

OGGETTO: Decreto Cura Italia – PREMIO PER I DIPENDENTI

Art. 63 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 – circolare Agenzia. delle Entrate n. 8/E del 3/4/2020 e Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 18/E del 9/4/2020

Come noto, il recente decreto Cura Italia ha previsto, a favore dei lavoratori che nel mese di marzo 2020 abbiano svolto attività, presso la sede aziendale, un Premio una tantum pari a € 100, alle condizioni di seguito descritte.

In primo luogo, la norma individua come beneficiari i “**titolari di reddito di lavoro dipendente** di cui all’art. 49 del TUIR”. Da tale formulazione ne deriva quindi che sono **esclusi** coloro che percepiscono:

- Redditi assimilati a lavoro dipendente, quindi **tirocinanti**, stagisti, **collaboratori coordinati e continuativi**
- Redditi da lavoro autonomo (ad es. collaboratori titolari di partita iva).

La seconda condizione è la seguente: **nel corso dell’anno 2019, il lavoratore non deve aver percepito compensi lordi, da lavoro dipendente, superiori a 40.000 euro.**

Nel caso di lavoratori dipendenti assunti nel corso del 2019 e nei primi mesi dell’anno 2020 ovvero di lavoratori in forza a part-time, l’azienda dovrà farsi rilasciare dagli stessi un’Autocertificazione nella quale attestare l’ammontare dei compensi percepiti. A tal proposito, si specifica che, come chiarito di recente dall’Agenzia delle Entrate, non rientra nella soglia di reddito sopra indicata l’eventuale TFR percepito nell’anno 2019.

Allegata alla presente circolare forniamo un modello di Autocertificazione che dovrà essere compilata sia dai lavoratori assunti nel corso dell’anno 2019 e nei primi mesi dell’anno 2020 ovvero dai lavoratori in forza con rapporto di lavoro a part-time.

Il premio di 100 €, come previsto dal Decreto Cura Italia, sarà esente da imposizione contributiva e da IRPEF e sarà **riproporzionato in base ai giorni lavorati nel mese di marzo anche nel caso di dipendenti assunti o cessati nel corso del mese.**

Saranno presi in considerazione solo i giorni lavorati **presso la sede aziendale, con esclusione di eventuali giorni di lavoro di smart working,**
Hanno tuttavia diritto al premio **anche coloro che, nel mese di marzo, hanno svolto l'attività in tutto o in parte presso clienti o altre sedi dell'azienda** diverse da quella assegnata nel contratto di assunzione **ovvero sono risultati in trasferta in Italia o all'estero.**

L'erogazione del premio avverrà **a partire dal mese di aprile 2020** e quindi con la busta paga relativa alle presenze di marzo 2020.

L'importo anticipato in busta paga **sarà recuperato dall'azienda in sede di pagamento delle imposte e dei contributi con modello F24.**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

Studio Molinero